

APPROFONDIMENTO CIVILE

Si all'obbligo di esporre il prezzo medio dei carburanti (TAR Lazio n. 4636/2023)

Data pubblicazione:	19/01/2024
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

LA QUESTIONE

Da qualche giorno è scattato l'obbligo per i distributori di carburante di esporre un cartellone riportante i prezzi medi relativi alle varie tipologie disponibili (benzina, diesel, gpl, metano) erogabili, accanto ai prezzi effettivamente praticati, con aggiornamento giornaliero.

Tale obbligo, previsto dalla legge n. 23/2023 (ex D.L. n. 5/2023) è finalizzato a garantire una libera e consapevole (ponderata?) scelta dell'automobilista, attraverso un potenziale [1] confronto fra i vari distributori.

Tuttavia, tale provvedimento [2] è stato impugnato avanti al Tar Lazio, competente per territorio, con la richiesta di sospensione immediata, per il pregiudizio irreparabile, derivante *"dalla irragionevolezza dell'obbligo di comunicazione e dai gravosi oneri organizzativi da sostenere, anche in termini di costo"*.

L'ORDINANZA DEL TAR LAZIO

Il Tar Lazio, attinto da domanda cautelare, ha provveduto a rigettarla, sul presupposto che "le ricorrenti non hanno fornito sufficienti allegazioni in ordine all'effettiva concretezza e attualità del periculum in mora, genericamente prospettato in termini di danno grave ed irreparabile in termini organizzativi, logistici e imprenditoriali" (che deriverebbe in capo agli operatori dai nuovi obblighi di comunicazione e di esposizione dei prezzi), in assenza di effettive indicazioni in ordine alla reale

esistenza del menzionato requisito: le parti ricorrenti non hanno, infatti, indicato alcun elemento concreto che renda plausibile la dedotta insostenibilità sul piano organizzativo dell'adeguamento ai nuovi obblighi, aventi contenuto analogo a quelli introdotti da oltre un decennio [3]".

CONCLUSIONI

Lo scopo legislativo è abbastanza chiaro e condivisibile: fornire una maggiore trasparenza e scelta al consumatore, nonché cercare di calmierare la crescita dei prezzi alla pompa ed evitare speculazioni.

Ma è proprio così?

In realtà, dalle prime verifiche "*sul campo*" pare che questa (ulteriore) indicazione di costi stia generando confusione nei consumatori, soprattutto quelli "*meno attenti*" sballottati tra prezzi medi, self e servito.

Poi, il prezzo medio regionale (o nazionale sulle autostrade) è calcolato in base a diversi fattori [4], motivo per il quale, due distributori, appartenenti alla stessa compagnia, poco distanti fra di loro, potrebbero avere, in uso, prezzi differenti, perché magari uno di essi è dotato di autolavaggio (uno dei fattori, strano a dirsi, che incide sul costo del carburante nella singola stazione di servizio).

Ancora, questa nuova segnaletica potrebbe portare a pensare che il costo sia determinato, viceversa, proprio dal titolare della stazione.

Da ultimo, si corre il pericolo di ottenere il risultato opposto, vale a dire un appiattimento verso l'alto del prezzo medio, magari stimolato da chi, prima, praticava il prezzo più basso.

Il tutto, senza dimenticare, che la normativa in commento era stata oggetto di critiche da parte dell'AGCM, che, sin dalle prime stesure, l'aveva bocciata, ritenendola inadeguata.

La scelta governativa di imporre l'indicazione del prezzo medio - a parere dello scrivente, pronto a ricredersi - appare più di stile (demagogica) che pratica e risolutiva (agire sulle accise, ad esempio, potrebbe essere una soluzione più efficace).

NOTE

[1] Potenziale, a dire dello scrivente, perché difficilmente il consumatore (o, nel caso, forse solo una piccolissima percentuale della categoria) si sposterà da un distributore all'altro per fare rifornimento...

[2] Vale a dire il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023, recante "*Modalità dell'obbligo di comunicazione*

dei prezzi praticati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione".

[3] Cosa cambia con la nuova normativa?

Semplice: "Fino a ora, all'interno del punto vendita, il consumatore trovava i prezzi effettivamente praticati per ogni tipologia di prodotto venduto sia nella modalità self-service, normalmente più basso, e, se presente, nella modalità servito ricorda sul proprio sito Unem (Unione energie per la mobilità). Da oggi invece all'interno dell'impianto, oltre ai prezzi praticati, verrà pubblicizzato anche il prezzo medio regionale, se il punto vendita è sulla viabilità stradale, e il prezzo medio nazionale se il punto vendita è su quella autostradale." (passo tratto da <https://tinyurl.com/prezzomedio>)

[4] Altro fattore è la distanza dalle infrastrutture della compagnia fornitrice, ad esempio.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.